

<p>distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.</p> <p>3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.</p> <p>4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.</p> <p>5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 28, comma 5.</p> <p>5. <i>Identico.</i></p>	
<p>Art. 36</p> <p><i>(Eleggibilità e incompatibilità)</i></p> <p>1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.</p>	<p>Art. 35</p> <p><i>(Eleggibilità e incompatibilità)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p>	<p>Art. 35</p> <p><i>(Eleggibilità e incompatibilità)</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.</p>	<p>2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Capo III CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Art. 37 <i>(Congresso nazionale forense)</i></p>	<p>Capo III CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Art. 36 <i>(Congresso nazionale forense)</i></p>	<p>Capo III CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Art. 36 <i>(Congresso nazionale forense)</i></p>
<p>1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense. 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense. almeno ogni tre anni 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le <i>(soppresso: sue)</i> componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.</p>

regolamentari e statutarie, e, in quanto previsto dallo statuto, elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.		
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 38 <i>(Corsi di laurea specialistici)</i>	Art. 37 <i>(Corsi di laurea)</i>	soppresso
1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.	1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano l'indirizzo professionale e specialistico.	
Art. 39 <i>(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)</i>	Art. 38 <i>(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)</i>	soppresso
1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 38.	1. Ai fini di cui all'articolo 37, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 37.	<i>Identico</i>

<p>2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università vicinore.</p>	<p>2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare con funzioni consultive alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università vicinore.</p>	
<p>Art. 40 <i>(Accordi tra università e ordini forensi)</i></p>	<p>Art. 39 <i>(Accordi tra università e ordini forensi)</i></p>	<p>Art. 37 <i>(Accordi tra università e ordini forensi)</i></p>
<p>1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.</p>		<p><i>Identico</i></p>
<p>TITOLO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE</p>	<p>TITOLO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE</p>	<p>TITOLO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE</p>
<p>Art. 41 <i>(Contenuti e modalità di svolgimento)</i></p>	<p>Art. 40 <i>(Contenuti e modalità di svolgimento)</i></p>	<p>Art. 38 <i>(Contenuti e modalità di svolgimento)</i></p>

<p>1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un <i>test</i> di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova di ingresso. La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi con modalità informatiche presso ciascun Consiglio dell'ordine, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e sugli istituti giuridici fondamentali.</p>
<p>3. Il <i>test</i> di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere il <i>test</i> di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'ispletamento della prova informatica e</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere la prova di ingresso presso il Consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza dove ha la residenza. Ai fini dell'ispletamento della prova</p>

<p>della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.</p>		<p>informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascun Consiglio dell'Ordine apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.</p>
<p>4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico (<i>soppresso: o privato</i>), con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.</p>
<p>6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>7. Il tirocinio può essere svolto:</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;</p>		<p><i>Identico.</i></p>

<p>b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;</p>		<p>b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi</p>
<p>c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.</p>		<p>Identico.</p>
<p>8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.</p>	<p>8. Identico.</p>	<p>8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.</p>
<p>9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.</p>	<p>9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.</p>	<p>Identico.</p>
<p>10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale</p>	<p>10. Identico.</p>	<p>10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge</p>

<p>svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.</p>		<p>la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione</p>
<p>11. I CNF disciplina con regolamento:</p> <p>a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;</p>		
<p>c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.</p>		
<p>12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento,</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

<p>valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.</p>		<p style="text-align: center;">Art.39.</p> <p style="text-align: center;">(Norme disciplinari per i praticanti)</p> <p>1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;"><i>(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;"><i>(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;"><i>(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)</i></p>
<p>1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.</p>	<p>1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.</p>	
<p>2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c):</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;</p>	<p><i>b) Identica;</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio;</p>	<p>c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.</p>	<p><i>d) identica.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli dell'ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.</p>	<p>3. <i>Soppresso</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p style="text-align: center;">Art.41 <i>(Frequenza di uffici giudiziari)</i></p>

<p>Art. 43</p> <p><i>(Certificato di compiuto tirocinio)</i></p>		<p>1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».</p>
<p>Art. 43</p> <p><i>(Certificato di compiuto tirocinio)</i></p> <p>1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato di tutte le prove.</p>	<p>Art. 42</p> <p><i>(Certificato di compiuto tirocinio)</i></p> <p>1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta.</p>	<p>Art. 42</p> <p><i>(Certificato di compiuto tirocinio)</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>certificato di compiuto tirocinio.</p>		
<p>3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Capo III ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO</p> <p>Art. 44</p> <p><i>(Disposizioni generali)</i></p>	<p>Capo III ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO</p> <p>Art. 43</p> <p><i>(Disposizioni generali)</i></p>	<p>Capo III ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO</p> <p>Art. 43</p> <p><i>(Disposizioni generali)</i></p>
<p>1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.</p>	<p>1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale e che abbia superato la prova di preselezione informatica, di cui all'articolo 44.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 45 <i>(Prova di preselezione informatica)</i></p>	<p>Art. 44 <i>(Prova di preselezione informatica)</i></p>	<p>Art. 44 <i>(Prova di preselezione informatica)</i></p>
<p>1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:</p>		<p><i>Identico</i></p>
<p>a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire</p>		<p>a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire ai candidati la</p>

<p>la effettuazione contemporanea di <i>test</i> diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;</p>		<p>effettuazione contemporanea di una prova d'ingresso diversa; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;</p>
<p><i>b)</i> suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;</p>		<p><i>Identico</i></p>
<p><i>c)</i> aggiornamento costante dell'archivio;</p>		<p><i>Identico</i></p>
<p><i>d)</i> assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;</p>		<p><i>Identico</i></p>
<p><i>e)</i> raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;</p>		<p><i>Identico</i></p>
<p><i>f)</i> previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte</p>		<p><i>Identico</i></p>

devono essere date;			
g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;			<i>Identico</i>
h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.			<i>Identico</i>
3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.			<i>Identico</i>
Art. 46 <i>(Esame di Stato)</i>	Art. 45 <i>(Esame di Stato)</i>	Art. 45 <i>(Esame di Stato)</i>	Art. 45 <i>(Esame di Stato)</i>
1. L'esame di Stato si articola:	1. <i>Identico:</i>		<i>Identico</i>
a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;	a) <i>Identica;</i>		
b) in una prova orale in forma di discussione	b) in una prova orale in forma di discussione con		

<p>con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.</p>	<p>la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.</p>	
<p>2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.</p>	<p>1.bis La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

inferiore a trenta punti nella prova scritta.		
<p>5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;</p> <p>b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;</p> <p>c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;</p> <p>d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;</p> <p>e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.</p>	5. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>
<p>6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul</p>	6. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>

<p>banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.</p>		
<p>7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un commissario presente.</p>	<p>7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del Presidente, sentiti almeno due commissari.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.</p>	<p>9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.</p>	<p>9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro, per i provvedimenti di sua competenza.</p>
<p>10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p>10. Per la prova orale, ogni commissario dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.</p>

<p>11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 47 <i>(Commissioni esaminatrici)</i></p>	<p>Art. 46 <i>(Commissioni esaminatrici)</i></p>	<p>Art. 46 <i>(Commissioni d'esame)</i></p>
<p>1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>. La commissione d'esame è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata con decreto dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.</p>
<p>2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.</p>	<p>4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.</p>	
<p>5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF</p>
<p>6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.</p>		
<p>9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 48 <i>(Disciplina transitoria per la pratica professionale)</i></p>	<p>Art. 47 <i>(Disciplina transitoria per la pratica professionale)</i></p>	<p>Art. 47 <i>(Disciplina transitoria per la pratica professionale)</i></p>
<p>1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità</p>	<p>1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopra indicate, senza avere frequentato i corsi</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.</p>	<p>di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento del test di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 40.</p>	
<p>2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.</p>	<p>2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole « alle professioni di avvocato e » sono sostituite dalle seguenti: « alla professione di » »".</p>
<p>Art. 49 <i>(Disciplina transitoria per l'esame)</i></p>	<p>Art. 48 <i>(Disciplina transitoria per l'esame)</i></p>	<p>Art. 48 <i>(Disciplina transitoria per l'esame)</i></p>
<p>1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola: <i>a)</i> in tre prove scritte aventi ad oggetto: 1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale e il diritto amministrativo;</p>	<p>1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;</p> <p>3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;</p> <p>b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.</p>		
<p>2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi da due a undici.</p>	<p>2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>TITOLO V</p> <p>IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</p>	<p>TITOLO V</p> <p>IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</p>	
<p>Capo I</p> <p>REGOLE GENERALI</p>	<p>Capo I</p> <p>REGOLE GENERALI</p>	
<p>Art. 50</p> <p><i>(Organi del procedimento disciplinare)</i></p>	<p>Art. 49</p> <p><i>(Organi del procedimento disciplinare)</i></p>	<p>Art. 49</p> <p><i>(Organi del procedimento disciplinare)</i></p>
<p>1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dai Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante.</p>	<p>1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'Appello.</p>	<p>2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'Appello.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.</p>	<p>3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadrennale e non può essere rinnovato per più di una volta.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.</p>		
<p>5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e collegio giudicante; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.</p>
<p>6. Le riunioni di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei Consigli dell'Ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. I collegi del Consiglio Istruttore di Disciplina siedono presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sono</p>	<p>7. Il collegio del Consiglio Istruttore di Disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, è composto da tre</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>composti da tre membri effettivi e da un supplente, vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e sono presieduti dal componente più anziano per iscrizione all'albo</p>	<p>membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.</p>	
<p>8. I Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante sono composti per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 2 o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. I Collegi vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potranno mutare la loro composizione dopo l'inizio del dibattito. Il regolamento disciplinerà anche la formazione dei collegi giudicanti per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.</p>	<p>8. Il Collegio Giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potrà mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattito. Il regolamento disciplinerà anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai</p>	<p>9. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>sensi dell'articolo 50, comma 8.</p>	<p>sensi del comma 8.</p>	
<p>10. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 per i componenti del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale l'Istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata dall'articolo 11 del codice di procedura penale.</p>	<p>10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio Istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine, e il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'Istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>11. I componenti dei Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.</p>	<p>11. I componenti del Collegio Giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.</p>	<p>11. I componenti del Collegio Giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.</p>
<p>12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine costituiti in Collegio Giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.</p>	<p>12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.</p>		
<p>14. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto dei Consigli Istruttori di disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante. Il regolamento potrà determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per la composizione dei Consigli Istruttori di disciplina e dei Consigli dell'Ordine costituiti in Collegi Giudicanti che dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale Forense per l'approvazione.</p>	<p>14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione altrimenti gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina degli ordini.</p>	<p>15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione; in caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina competente.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 51 <i>(Competenza)</i></p>	<p>Art. 50 <i>(Competenza)</i></p>	<p>Art. 50 <i>(Competenza)</i></p>
<p>1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è</p>	<p>1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto.</p>	<p>avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.</p>	
<p>2. Nell'ipotesi in cui l'indagato o l'incolpato sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.</p>	<p>2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 52 <i>(Azione disciplinare)</i></p>	<p>Art. 51 <i>(Azione disciplinare)</i></p>	<p>Art. 51 <i>(Azione disciplinare)</i></p>
<p>1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina d'ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o da parte di altri. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.</p>	<p>1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Al fine di cui al comma 1:</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro 15 giorni al</p>		

Consiglio Istruttore di Disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguarda violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell'Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente comma 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio Istruttore di Disciplina.

3. *Identico*

Identico

3. *bis.* L'illiceto disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza

Identico

Art. 53 <i>(Prescrizione dell'azione disciplinare)</i>	Art. 52 <i>(Prescrizione dell'azione disciplinare)</i>	Art. 52 <i>(Prescrizione dell'azione disciplinare)</i>
1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.	1. <i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.	2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.	<i>Identico</i>
3. Il termine della prescrizione è interrotto:	3. <i>Identico</i> :	<i>Identico</i>
a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;	a) <i>identica</i> ;	
b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;	b) <i>identica</i> ;	
c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;	c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato;	
d) dalla notifica della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento;	d) dalla notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento;	
e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dai sensi dell'articolo 57.	e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata dai sensi dell'articolo 56.	

<p>4. Dalla data di comunicazione o notifica dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.</p>	<p>4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 54 <i>(Istruttoria disciplinare)</i></p> <p>1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato.</p>	<p>Art. 53 <i>(Istruttoria disciplinare)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p>	<p>Art. 53 <i>(Istruttoria disciplinare)</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.</p>		
<p>3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.</p>	<p>3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

una sanzione.			
Art. 55 <i>(Dibattimento disciplinare)</i>	Art. 54 <i>(Dibattimento disciplinare)</i>	Art. 54 <i>(Dibattimento disciplinare)</i>	
1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell'Ordine competente.	1. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>	
2. La comunicazione contiene il capo d'incolpazione con l'enunciazione:	2. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>	
1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;			
2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;			
3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;			
4) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti.			
3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio	3. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>	

Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.		
4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.	4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore , ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.	<i>Identico</i>
5. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presentarsi alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:	5. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>
1) le generalità dell'incolpato;		
2) l'annunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme		

<p>violare; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;</p>		
<p>3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;</p>		
<p>4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'annunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;</p>		
<p>5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;</p>		
<p>6) la data e la sottoscrizione del Presidente.</p>		
<p>6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>7. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

l'impu gnazione.		
<p>12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione.</p>	12. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>
<p>13. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.</p>	13. <i>Identico.</i>	<p>13. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.</p>
<p>14. Il provvedimento avanti il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio</p>	14. <i>Identico.</i>	<i>Identico</i>

<p>giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.</p>		
<p>Art. 56 <i>(Decisione disciplinare e sanzioni)</i></p>	<p>Art. 55 <i>(Decisione disciplinare e sanzioni)</i></p>	<p>Art. 55 <i>(Decisione disciplinare e sanzioni)</i></p>
<p>1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;</p>		
<p>b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.</p>		
<p>2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.</p>	<p>2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo</p>	<p>3. La censura consiste nel biasimo formale.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>comportamento successivo al fatto non sia irrogata altra sanzione più grave.</p>		
<p>4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.</p>	<p>4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.</p>	<p>5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.</p>	<p>6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 57 <i>(Impugnazioni)</i></p>	<p>Art. 56 <i>(Impugnazioni)</i></p>	<p>Art. 56 <i>(Impugnazioni)</i></p>
<p>1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore della Repubblica e del</p>	<p>1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>procuratore generale presso la Corte d'Appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.</p>	<p>d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.</p>	
<p>2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale, competenti per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.</p>	<p>2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore generale, competente per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine cui <u>appartiene il collegio giudicante</u> che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera <i>m</i>). Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.</p>	<p>3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine cui <u>appartiene il collegio giudicante</u> che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera <i>m</i>). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.</p>	<p>3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine presso il quale opera il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera <i>m</i>). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni</p>
<p>4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.</p>	<p>4. <i>Identico</i>.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al Procuratore Generale della Corte d'Appello che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato, se diverso dal Consiglio dell'Ordine che ha deciso.</p>	<p>5. <i>Soppresso</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.</p>	<p>5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni reguinenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il Consiglio Nazionale Forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.</p>	<p>7. <i>Soppresso.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>10. Avverso la sentenza del CNF può essere</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.</p>		
<p>11. E' fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 58 <i>(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)</i></p>	<p>Art. 57 <i>(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)</i></p>	<p>Art. 57 <i>(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)</i></p>
<p>1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell'Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'Autorità Giudiziaria.</p>		
<p>3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato</p>		

<p>procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.</p>		
<p>4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.</p>		
<p>Art. 59 <i>(Riapertura del procedimento disciplinare)</i></p>	<p>Art. 58 <i>(Riapertura del procedimento disciplinare)</i></p>	<p>Art. 58 <i>(Riapertura del procedimento disciplinare)</i></p>
<p>1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;</p>		
<p>b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non ha potuto valutare.</p>		
<p>2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.</p>		

<p>3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il <u>Consiglio dell'Ordine</u> che ha emesso la <u>decisione</u>. In tal caso il <u>Presidente</u> lo <u>assegna</u> ad un <u>Collegio Giudicante</u> che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.</p>		
<p>Art. 60 <i>(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)</i></p>	<p>Art. 59 <i>(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)</i></p>	<p>Art. 59 <i>(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)</i></p>
<p>1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento. E ciò fino alla fine del procedimento.</p>	<p>1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, fino alla fine del procedimento non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento.</p>	<p>1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.</p>
<p>2. Nel caso di cancellazione d'ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione cautelare)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione cautelare)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione cautelare)</i></p>
<p>1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>a)</i> applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;</p>	<p><i>a)</i> di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;</p>	
<p><i>b)</i> pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;</p>	<p><i>b)</i> <i>soppressa;</i></p>	
<p><i>c)</i> applicazione di misura di sicurezza detentiva;</p>	<p><i>b)</i> di applicazione di misura di sicurezza detentiva;</p>	
<p><i>d)</i> condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;</p>	<p><i>c)</i> di condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> del codice penale;</p>	
	<p><i>d)</i> di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;</p>	

<p>e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'Avvocatura o dei diritti di terzi.</p>	<p>e) nonché in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'Avvocatura o dei diritti di terzi.</p>	
<p>2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	
<p>3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	
<p>4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 55 comma 14.</p>	<p>4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 54 comma 14.</p>	
<p>5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	

<p>venga disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.</p>		
<p>6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	
<p>7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	
<p>Art. 62 (Esecuzione)</p>	<p>Art. 61 (Esecuzione)</p>	<p>Art. 61 (Esecuzione)</p>
<p>1. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del Consiglio Nazionale Forense sono immediatamente esecutive</p>	<p>1. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del Consiglio Nazionale Forense sono immediatamente esecutive</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, e dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	
<p>3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine al cui</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

<p>albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al Consiglio dell'Ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.</p>		
<p>4. Il Consiglio dell'Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	
<p>5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	
<p>6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	
<p>7. Decorso cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	

<p>radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.</p>		
<p>Art. 63 <i>(Poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense)</i></p>	<p>Art. 62 <i>(Poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense)</i></p>	<p>Art. 62 <i>(Poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense)</i></p>
<p>1. Il CNF può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell'Ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli Ordini.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 50.</p>	<p>2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.</p>	

<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;">(Delega al Governo per il testo unico)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi seguenti:</p> <p>a) accettare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;</p> <p>b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.</p> <p>2. Al fine di consentire una contestuale</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;">(Delega al Governo per il testo unico)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi seguenti:</p> <p>a) accettare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;</p> <p>b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;">(Delega al Governo per il testo unico)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi seguenti:</p> <p>a) accettare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;</p> <p>b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.</p>
		<p><i>Identico</i></p>

compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 64

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

3. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 64

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

3. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la

Idemico

<p>l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. L'incompatibilità di cui all'art. 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. L'incompatibilità di cui all'art. 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p style="text-align: center;">(Disposizione finale)</p> <p>La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
--	---	--

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e con osservazioni sul testo unificato; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (Pdl), dopo aver riferito sul testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, all'attuazione della legge in titolo non si provveda mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense, dal momento che tale organo, pur rappresentativo della categoria, non è dotato di potestà normativa generale. Suggestisce, in proposito, che l'attuazione della legge sia affidata a regolamenti governativi, eventualmente adottati su proposta del Consiglio nazionale forense.

Segnala, inoltre, all'articolo 38, che la presenza, nei Consigli di facoltà di Giurisprudenza, del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'Università, benché con funzioni esclusivamente consultive, può configurare una violazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo unificato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, propone di esprimere un parere favorevole, dal momento che correttamente essi modificano l'articolo 1, comma 3, affidando a regolamenti governativi l'attuazione della legge.

Sugli emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità di precisare le condizioni che determinano il carattere di prevalenza dell'esercizio di un'attività incompatibile rispetto allo svolgimento della professione forense, considerando che la norma prevede, in tali ipotesi, la possibilità di determinare la dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione, a fini previdenziali, alla Cassa nazionale di previdenza forense.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore CECCANTI (PD) chiede che l'osservazione proposta sul testo, in riferimento all'articolo 38, sia formulata come condizione.

Il relatore BATTAGLIA (PDL) condivide il rilievo del senatore Ceccanti e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione conviene.